

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 41-18211/2014

**Oggetto: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Art. 29-octies del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..**

Impresa: Decap s.r.l.
Sede legale: Via Goito n. 12, Nichelino (TO)
Sede operativa: Via Goito n. 12, Nichelino (TO)
P.IVA: 04910340019
Attività: **codice 2.6** – *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³*
Posizione SIA: 005716

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 87-59212/2008 del 24/11/2008 lo stabilimento in oggetto è stato autorizzato ai sensi del D.Lgs. 59/05 all'esercizio della seguente attività IPPC:
codice 2.6 – *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³*;
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 93-63047/2008 del 15/12/2008 e con D.D. n. 37-19538/2009 del 06/05/2009;
- in data 24/05/2013 (prot. n. 96849) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24

Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alla successiva integrazione, trasmessa con nota protocollo n. 1168 del 07/01/2014;
- il *Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics (Agosto 2006)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
- le *Linee guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6* (D.M. Ambiente del 1/10/2008 - So n. 29 alla Gu 3 marzo 2009 n. 51);
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18/12/2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 08/10/2013 prot. n. 167294, rettificata con nota del 24/10/2013 prot. n. 177828;

ACQUISITO:

- il parere di SMA Torino trasmesso con nota del 10/04/2014 (prot. n. 63198);

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi prescritti in AIA;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata l'Azienda non ha comunicato variazioni nella domanda di rinnovo;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- i Report Ambientali annuali e i risultati del piano di monitoraggio e controllo svolto;

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l’adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica l’installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell’esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Azienda Decap s.r.l., ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando ed in parte aggiornando le condizioni dell’autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di riesaminare, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’Impresa Decap s.r.l. per l’esercizio, presso l’installazione sita in Via Goito n. 12, nel Comune di Nichelino, dell’attività IPPC:
 - **codice 2.6** – *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;*
2. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all’applicazione delle

- migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 87-59212/2008 del 24/11/2008 e nei successivi aggiornamenti;
 4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
 5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
 6. che successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/06, prima del successivo aggiornamento della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto, secondo le modalità che saranno stabilite nel D.M. citato, ad elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Torino una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee;
 7. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma v-octies) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.Lgs. 152/06 per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate;
 8. che a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/06, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei

rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;

- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Nichelino, all'A.R.P.A. Piemonte, alla SMA Torino ed all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 giugno 2014

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	7
2. CONDIZIONI GENERALI	7
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE	9
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	10
4.1. Limiti di Emissione	10
4.2. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	10
4.3. Punti di Emissione e Convogliamento Degli Effluenti	11
4.4. Monitoraggio e Controllo	11
4.5. Quadro Emissioni in Atmosfera	13
5. CICLO DELLE ACQUE	15
5.1. Situazione Esistente	15
5.1.1 Approvvigionamento Idrico	15
5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche	15
5.2. Limiti di Emissione	15
5.3. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	15
5.4. Piano di monitoraggio e controllo	16
5.5. Bilancio idrico	18
5.6 Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio	18
6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI	18
7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE	19
8. EMISSIONI SONORE	19
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	19

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

<i>ATTIVITA' IPPC</i>	<i>CAPACITA' NOMINALE DELL'INSTALLAZIONE</i>
codice 2.6 – <i>Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³</i>	59,7 m³

L'attività principale è il trattamento superficiale di particolari metallici tramite sgrassaggio, decapaggio e fosfatazione.

Le fasi di processo svolte nel ciclo produttivo sono:

- Stoccaggio dei particolari metallici da trattare
- Carico dei barili
- Preparazione della superficie del pezzo da trattare (sgrassaggio, decapaggio)
- Trattamento superficiale di fosfatazione

In stabilimento sono presenti tre linee di lavorazione:

Linea		Tipo di trattamento	Volume linea* [m ³]
1	Rotobarile	Fosfatazione, decapaggio, sgrassaggio	20,6
2	Rotobarile	Decapaggio, sgrassaggio	11,0
3	Rotobarile	Fosfatazione, decapaggio, sgrassaggio	28,1
VOLUME COMPLESSIVO			59,7

* escluse le vasche di lavaggio

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di

- personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
- c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
 4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 5. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
 6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
 7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 9.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
 8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere

scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia almeno 60 giorni prima della riattivazione, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".

9. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Torino ed all'ARPA Piemonte, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui

intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Provincia di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
3. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. I valori limite di emissione si riferiscono alla **quantità di effluente gassoso non diluito** più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico dell'esercizio.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

5. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
6. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno cinque anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
7. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
8. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato (ovvero che a seguito di un incidente o di un evento imprevisto possano verificarsi conseguenze significative sull'ambiente)**:

- a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b. informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

9. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
10. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
11. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
12. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

13. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
14. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera .
15. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come “emissioni trascurabili” o “inquinanti trascurabili”.
16. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.
17. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Nichelino il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”.

18. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
19. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
NOx	NIOSH 7903	
HCl, Cloro	UNI EN 1911-1,2,3:2000	
Metalli (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Tl, Sb, Mn, V, Se, Zn, Sn) e composti	UNI EN 14385:2004	
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata ¹ [Nm ³ /h] a 0°C e 0,101 Mpa	Tipo di sostanza inquinante ²	Limiti di emissione		Impianto di abbattimento	Periodicità autocontrollo
				[mg Nm ⁻³] a 0°C e 0,101 MPa	[kg h ⁻¹ m ⁻² di vasca ³]		
E1	Linea 1 - FOSFATAZIONE ZINCO E MANGANESE	30.000	Alcalinità come Na ₂ O	5	0,015	A.U.	Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Acido Solforico (come H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴	100	0,300		
			Nichel e suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045					
E3	Linea 2 - DECAPAGGIO e SGRASSAGGIO	15.000	Alcalinità come Na ₂ O	5	0,015	--	Triennale
			Acido Solforico (come H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴	100	0,300		
			Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045		

1) La portata aspirata deve essere quella strettamente necessaria all'evacuazione, in condizioni di sicurezza, di tutti gli effluenti prodotti senza ricorso a diluizioni non necessarie.

2) I controlli devono essere eseguiti in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nei bagni o che si sviluppano durante il trattamento.

3) La superficie di riferimento deve essere solo quella delle vasche che contengono gli inquinanti considerati

4) Devono essere compresi anche gli ossidi di azoto in forma di azoto nitrico



Punto di emissione numero	Provenienza	Portata ¹ [Nm ³ /h] a 0°C e 0,101 Mpa	Tipo di sostanza inquinante ²	Limiti di emissione		Impianto di abbattimento	Periodicità autocontrollo
				[mg Nm ⁻³] a 0°C e 0,101 MPa	[kg h ⁻¹ m ⁻² di vasca ³]		
E5	Linea 3 - FOSFATAZIONE ZINCO E MANGANESE	40.000	Alcalinità come Na ₂ O	5	0,015	A.U.	Triennale
			Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015		
			Acido Solforico (come H ₂ SO ₄)	2	0,006		
			Ossidi di azoto ⁴	100	0,300		
			Nichel e suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015		
Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045					
E2	Caldaia a metano Linea 1 POT (697 KW < 3MW)	-	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06		--		
E4	Caldaia a metano Linea 2 POT (30 KW < 3MW)	-	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06		--		
E6	Caldaia a metano per riscaldamento uffici POT (23 KW < 3MW)	-	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06		--		
EA, EB, EC	Sfiati di sicurezza vapore	-	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06		--		

5. CICLO DELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1 Approvvigionamento Idrico

L'Azienda preleva da acquedotto SMAT.

5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche

L'Impresa Decap s.r.l. è autorizzata a scaricare nella **fognatura pubblica** SMAT, i propri reflui tecnologici e industriali previo trattamento in impianto di depurazione di tipo chimico-fisico e i reflui domestici e le acque meteoriche.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire il **rispetto dei limiti allo scarico finale** in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti ove è consentito dalla normativa vigente in materia di acque. In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino. In tali casi, l'Impresa deve garantire procedure volte ad interrompere lo scarico nei tempi più brevi possibili e a evitare fenomeni di inquinamento.
4. Per il parametro **Azoto nitroso** le acque scaricate non superino la concentrazione massima di **3 mg/l (limite in deroga)**.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

5. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo dell'impianto di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
6. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo 152/06 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:
 - a. deve assicurare la presenza nell'insediamento di personale incaricato di

- presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi;
- b. deve consentire il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - c. non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
 - d. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
7. Il Gestore deve garantire l'accessibilità dei pozzetti di ispezione degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, effettuando con cadenza periodica le **operazioni di manutenzione e pulizia** atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
 8. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza, di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
 9. Sia le vasche e i reattori, sia il percorso delle tubazioni presenti in stabilimento devono essere identificati mediante opportuna **simbologia o cartellonistica**. Devono essere presenti in stabilimento lo **schema dell'impianto di depurazione reflui** con la sequenza dei trattamenti e la **planimetria dello stabilimento** riportante la posizione e la denominazione delle linee di trattamento superficiale, delle vasche e reattori dell'impianto di depurazione reflui e della rete idrica e fognaria.

5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

10. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed alla SMAT, con **almeno 30 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici allo scarico.
11. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, all'ARPA ed alla SMAT, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato.
12. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni allo scarico finale in rete fognaria dei parametri riportati in **Tabella 5.4.1 e con periodicità annuale**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

Tabella 5.4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in fognatura

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
-	Conducibilità	Scarico finale		μS/cm	Annuale
1	pH	Scarico finale	5,5-9,5		Annuale
8	COD	Scarico finale	500	mg/l	Annuale
9	Alluminio	Scarico finale	2	mg/l	Annuale
12	Boro	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
14	Cromo totale	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
16	Ferro	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
17	Manganese	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
19	Nichel	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
21	Rame	Scarico finale	0,4	mg/l	Annuale
24	Zinco	Scarico finale	1	mg/l	Annuale
29	Solfati (come SO ₄)	Scarico finale	1000	mg/l	Annuale
30	Cloruri	Scarico finale	1200	mg/l	Annuale
32	Fosforo totale (come P)	Scarico finale	10	mg/l	Annuale
34	Azoto nitroso (come N)	Scarico finale	3	mg/l	Annuale
35	Azoto nitrico (come N)	Scarico finale	30	mg/l	Annuale
37	Idrocarburi totali	Scarico finale	10	mg/l	Annuale
40	Solventi organici aromatici	Scarico finale	0,4	mg/l	Annuale
42	Tensioattivi totali	Scarico finale	4	mg/l	Annuale

13. Al fine di permettere un **bilancio di massa** sulle sostanze in ingresso ed in uscita dall'installazione, devono essere registrati a consuntivo i consumi di materie prime dell'anno precedente e in particolare:

- Materie prime utilizzate nei bagni di trattamento
- Reagenti utilizzati per la depurazione acque
- Consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06
- Energia utilizzata (elettrica e termica)
- Rifiuti prodotti (in particolare i rifiuti liquidi quali bagni esausti e rifiuti palabili quali fanghi da filtropressatura in impianto di depurazione e fanghi di fosfatazione)
- Indici di produzione (superficie trattata, quantità di zinco utilizzato nel processo produttivo calcolandolo in base alla composizione dei reattivi utilizzati).

14. Ai fini del bilancio di massa, deve essere monitorata **la produzione e la caratterizzazione dei rifiuti liquidi e palabili** legati al ciclo delle acque; per il fango prodotto, il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute alla lavorazione.

15. Il Gestore deve conservare per almeno 5 anni o comunque fino all'atto di rinnovo dell'Autorizzazione, i risultati dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Gli stessi dati devono essere disponibili anche per la preparazione dell'istanza di rinnovo.

5.5. BILANCIO IDRICO

16. Il Gestore deve misurare mensilmente il volume complessivo di acqua utilizzata nel ciclo produttivo (linee di trattamento, abbattimenti, altro) e stimare gli usi domestici.
17. Il Gestore deve misurare mensilmente il volume complessivo di acqua ricircolata nel processo produttivo dopo la depurazione.
18. Il Gestore deve misurare mensilmente la portata volumetrica delle acque reflue industriali scaricate in rete fognaria nera tramite il misuratore totalizzatore già installato.
19. Il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
20. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati alla Provincia di Torino entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".

5.6 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Dal Piano di prevenzione e gestione presentato dall'Azienda risulta che sulle aree esterne non sono svolte attività lavorative e il deposito dei rifiuti avviene su superfici pavimentate, all'interno dello stabilimento e nel cortile esterno in cassoni coperti. Si ritiene pertanto non necessaria una specifica disciplina di questo punto oltre a quanto già indicato nel piano **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** presentato in data 07/10/2008 (prot. n. 680272).

6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

1. Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di **deposito temporaneo**, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi.
4. A seguito dell'approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia" necessaria per una corretta pianificazione del territorio, al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC, preferibilmente servendosi della scheda M aggiornata

reperibile nella modulistica per la presentazione delle istanze sul sito della provincia. La prima comunicazione deve essere inviata **entro il 31/07/2014** e deve essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto al risultato della valutazione di assoggettabilità precedentemente dichiarata.

7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

1. Il gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
 - a) elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Torino una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/06 e secondo le modalità che saranno stabilite nel D.M. citato;
 - b) nel caso di cessazione definitiva delle attività, trasmettere alla Provincia di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma v-octies) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.Lgs. 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate.
 - c) nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto a), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Nichelino ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 33 del 29/03/2004. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

Tabella 9.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione paragrafo 4.4 punto 16).	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici (prescrizione paragrafo 5.4 punto 10).	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione capitolo 2 punto 7)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Nichelino -SMAT	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

Tabella 9.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione capitolo 3 punto 1)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione capitolo 7 punto 1b)	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione paragrafo 4.2 punto 8)	-Provincia di Torino -ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico (prescrizione paragrafo 5.3 punto 8)	-Provincia di Torino -ARPA -SMAT	Comunicazione preventiva
Comunicazione circa la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento (prescrizione capitolo 6 punto 4)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Nichelino	Entro il 30/06/2014
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione capitolo 2 punto 9)	-Provincia di Torino -ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione capitolo 2 punto 10)	-Provincia di Torino -ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione capitolo 3 punto 3)	-Provincia di Torino -ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione capitolo 3 punto 4)	-Provincia di Torino	Entro 30 giorni

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 9.3:

Tabella 9.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 17 paragrafo 4.4
Risultati degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici E della caratterizzazione dei rifiuti liquidi e palabili legati al ciclo delle acque	prescrizione n. 11-14 paragrafo 5.4
Volumi annui di: - acque prelevate e utilizzate nel ciclo produttivo - acque riciclate nel processo produttivo dopo la depurazione - acque scaricate in pubblica fognatura	paragrafo 5.5
Livelli di produzione: - superficie di pezzi trattati, quantità di zinco utilizzato nel processo produttivo calcolandolo in base alla composizione dei reattivi utilizzati - numero di ore produttive di ciascun mese e dell'anno, indicando anche piano delle manutenzioni effettuate, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto	prescrizione n. 7 paragrafo 2 prescrizione n. 13 paragrafo 5.4
Consumi: - Consumo annuo di metano per le diverse fasi di lavorazione - Consumo termico annuale - Consumo elettrico annuale - Consumi di materie prime	prescrizione n. 7 paragrafo 2 prescrizione n. 13 paragrafo 5.4
Rifiuti - quantitativo mensile di rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e smaltiti, distinti per codice CER.	paragrafo 6 prescrizione n. 13 paragrafo 5.4

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Nichelino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato .

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).